

STATUTO

TITOLO I

Denominazione – Oggetto sociale – Sede – Durata

Art. 1

Denominazione

Tra i Comuni della Provincia di Livorno è costituita ai sensi dell'art. 113 bis del D.Lgs. 267/2000 una società per azioni denominata "CASA LIVORNO E PROVINCIA - S.P.A.".

Art. 2

Sede

La società ha sede legale in Livorno.

Essa potrà istituire sedi secondarie e uffici nell'ambito del territorio dei Comuni soci.

Art. 3

Durata

La società ha durata fino al 31 dicembre 2030.

La durata potrà essere prorogata nei termini di legge.

Art. 4

Oggetto Sociale

Premesso che la Società è costituita per assolvere alle funzioni previste dalla L.R.T. n. 77/98 e nel rispetto delle leggi vigenti in materia di ERP, svolgerà le seguenti attività:

- a) interventi di recupero, manutenzione, gestione amministrativa del patrimonio destinato all'ERP già in proprietà dei Comuni e del patrimonio loro attribuito ai sensi dell'art. 3, comma 1, L.R.T. 77/98, secondo i contratti di servizio;



[Handwritten signature]

- b) interventi collegati alle funzioni individuate nell'art. 4, comma 1, della L.R.T. 77/98 sulla base dei contratti di servizio;
- c) interventi di recupero e di ristrutturazione urbanistica attuati in via diretta o attraverso la partecipazione a Società di Trasformazione Urbana, costituite ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 267/2000, per l'attuazione dei piani attuativi e di recupero e di altri programmi di intervento edilizio comunque denominati, comprese le opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei Comuni associati, dei singoli Comuni, ovvero di altri soggetti pubblici e privati;
- d) progettazione, finanziamento, acquisizione, cessione, realizzazione, ristrutturazione, manutenzione e gestione di immobili destinati ad edilizia residenziale e non, anche convenzionata, per conto dei Comuni associati, di altri soggetti pubblici e privati, di cooperative edilizie o anche in proprio, nonché di alloggi destinati al mercato delle locazioni sulla base delle leggi vigenti per conto proprio o di terzi soggetti pubblici o privati;
- e) acquisizione, cessione per conto dei comuni, realizzazione, gestione e amministrazione ordinaria e straordinaria del nuovo patrimonio edilizio, abitativo e non, dei Comuni associati, ovvero della Società o di altri soggetti, pubblici e privati, secondo appositi contratti di servizio o negozi di natura privatistica;
- f) manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio proprio, di quello conferito in gestione da altri soggetti e di quello realizzato o, comunque, acquisito direttamente o in favore di altri soggetti pubblici e privati;
- g) interventi di trasformazione urbana, comprensivi della progettazione, del finanziamento, del reperimento di risorse pubbliche e private e di altre iniziative strumentali alla realizzazione degli obiettivi individuati, in favore dei

- Comuni associati o di altri soggetti pubblici e privati, anche mediante la costituzione o la partecipazione ad altre società;
- h) interventi di valorizzazione del patrimonio immobiliare, abitativo e non, dei Comuni soci, anche mediante la costituzione e/o la partecipazione, maggioritaria e/o minoritaria, a società di scopo, la costituzione di fondi immobiliari aperti e chiusi ed ogni altra forma prevista dalle leggi;
- i) tutte le attività strumentali, complementari e finanziarie connesse alla realizzazione dei compiti di cui alle precedenti lettere.

TITOLO II

Modalità di intervento

Art. 5

L'Attività di "Casa Livorno e Provincia - S.p.a.", indirizzata al conseguimento dello scopo sociale, sarà informata ai seguenti criteri:

- rispetto degli indirizzi della Conferenza LODE, nonché dei contratti di servizio e delle convenzioni stipulate con gli enti associati sulla base del D. Lgs. 267/2000;
- rispetto del principio della valorizzazione della funzione sociale del patrimonio di ERP;
- rispetto del principio della permanenza, come per legge, nella proprietà dei Comuni del patrimonio di ERP;
- rispetto del principio dell'attribuzione al patrimonio di ERP delle risorse provenienti da finanziamenti pubblici ad esso destinati;
- rispetto dei principi dell'uso ottimale delle risorse pubbliche e private e di una gestione unitaria ed efficiente del patrimonio destinato ad ERP ed in generale alla locazione ed all'edilizia abitativa, nell'ambito di politiche abitative complessive, indirizzate a fornire risposte qualitativamente e quantitativamente

adeguate ai vecchi e nuovi bisogni abitativi, a partire da quelli delle fasce più deboli, coerentemente con lo sviluppo socio-economico del territorio, la sua organizzazione e le sue esigenze di coesione sociale;

- rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile e della riduzione del consumo del territorio, privilegiando, fra l'altro, interventi di recupero e di riqualificazione del patrimonio immobiliare dei comuni associati in attuazione degli strumenti urbanistici, nonché interventi di recupero di aree dimesse e degradate.

TITOLO III

Soci

Art. 6

Soci

Sono soci della Società i Comuni della Provincia di Livorno, appartenenti al LODE livornese che detengono le azioni del capitale sociale. La quota di partecipazione iniziale di ciascun Comune è determinata al momento della costituzione della Società in osservanza del disposto dell'art 3 comma 3 della convenzione costitutiva del LODE stipulata in data 14/4/2003.

Titolo IV

Capitale sociale- Azioni - Obbligazioni

Art. 7

Capitale sociale – Azioni Patrimonio

Il capitale sociale è di Euro seimilioni/00 (6.000.000,00) suddiviso in numero 1.000.200 azioni ordinarie.

Il capitale sociale può essere sottoscritto sia in denaro che in natura.

Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto. Le azioni non possono essere costituite in pegno

volontario se non con il consenso dell'organo amministrativo, che lo autorizza a condizione che il diritto di voto venga esercitato dall'azionista; lo stesso vale nel caso della costituzione in usufrutto.

La società può emettere azioni privilegiate o fornite di diritti speciali, nonché altri strumenti finanziari secondo le disposizioni di cui all'art.2346 ultimo comma.

I versamenti sulle azioni sottoscritte devono essere effettuati nei termini legalmente stabiliti dall'organo amministrativo.

La Società per il conseguimento di finalità diverse da quelle specificate dal primo periodo dell'art. 4 (funzioni previste dalla L.R.T. n. 77/98) può costituire dei patrimoni destinati ai sensi dell'art. 2447 bis e seg. del Codice Civile.

Art. 8

Trasferimento azioni. Clausole di gradimento e di prelazione

Le azioni non possono essere trasferite nei primi due anni dalla costituzione della Società. Successivamente potranno essere trasferite, in tutto o in parte, dai soci previa autorizzazione dell'organo amministrativo.

L'azionista interessato dovrà indicare il numero delle azioni da trasferire, il valore, le modalità di pagamento ed il nominativo dell'acquirente dandone avviso, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico che, entro 10 giorni dal ricevimento, devono darne comunicazione a tutti i soci.

Il consenso al trasferimento delle quote può essere negato, con delibera motivata approvata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione o con decisione motivata dell'Amministratore Unico, contenenti i nomi di altri possibili soggetti acquirenti.

Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda nelle forme indicate, l'organo



A handwritten signature in blue ink, located to the right of the main text block.

amministrativo è tenuto ad autorizzare la procedura di alienazione.

La mancanza della deliberazione o della decisione di cui sopra nei termini stabiliti produce l'effetto dell'autorizzazione alla procedura di alienazione, che potrà essere effettuata soltanto decorso il termine di cui al successivo capoverso.

Gli azionisti che intendono esercitare il diritto di prelazione devono comunicarlo, entro il termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento dell'avviso, all'organo amministrativo, nonché al socio trasferente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel caso in cui il diritto di prelazione sia esercitato da più azionisti, le azioni da alienare sono ripartite tra i soci in proporzione alla quota del capitale sociale già posseduta, ma sempre in modo che siano acquistate tutte le azioni per le quali taluno degli aventi diritto non abbia esercitato la prelazione.

Nel caso in cui gli altri azionisti non abbiano esercitato la prelazione nel termine indicato, l'azionista offerente ha il diritto di trasferire le azioni al terzo indicato.

Art. 9

Obbligazioni

La società seguendo le modalità previste dall'art. 2410 del Codice Civile, può emettere obbligazioni determinandone le modalità di collocamento, con le forme e nei limiti previsti dall'art.2412 del Codice Civile e dalle altre disposizioni vigenti.

Art. 10

Patti e accordi

Qualunque patto od accordo tra soci che comporti, per gli aderenti, limitazioni o regolazione del diritto di voto o l'acquisto concertato oppure obblighi a facoltà di preventiva consultazione o a intese circa il trasferimento o l'acquisto di azioni deve essere stipulato per atto pubblico e comunicato alla Società. In mancanza,

l'atto è nullo.

I patti e gli accordi non possono avere durata superiore a cinque anni

Titolo V

Organi sociali – Rappresentanza e firma sociale

Art.11

Organi sociali

Sono organi della Società:

l'Assemblea;

il Consiglio di Amministrazione o l'**Amministratore Unico**;

il Presidente;

il Collegio sindacale.

Art. 12

Assemblea – Convocazione – Diritto di intervento – Funzionamento Presidenza

L'Assemblea della Società è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

L'Assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi e al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti salvo quanto disposto dall'art. 2437 del codice civile.

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso, pubblicato su un quotidiano di rilevanza provinciale almeno 15 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, contenente l'ordine del giorno, la data ed il luogo della convocazione il quale può anche essere diverso dalla sede sociale, purché nell'ambito del territorio nazionale.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, la quale non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Può altresì essere convocata mediante avviso comunicato ai soci

con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima dell'assemblea.

Sono tuttavia valide le Assemblee, convocate anche in assenza delle formalità procedurali di cui sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assista la maggioranza dei componenti degli organi amministrativo e di controllo.

L'organo amministrativo, senza ritardo, dispone la convocazione dell'Assemblea quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno 1/10 del capitale sociale e che nella domanda indichino espressamente gli argomenti da trattare.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno tre volte l'anno:

- 1) entro il 28/02 di ogni anno per l'approvazione del budget, del piano degli investimenti, del piano finanziario e per l'approvazione o aggiornamento del piano triennale di impresa;
- 2) entro il 31/10 di ogni anno per l'assestamento al budget, al piano degli investimenti e al piano finanziario;
- 3) entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, entro 180 giorni dalla suddetta chiusura, per l'approvazione del bilancio;

L'Assemblea ordinaria è comunque convocata quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

L'assunzione degli atti relativi alle materie di competenza dell'organo amministrativo dovrà essere sottoposta ad un previo atto d'indirizzo da parte dell'Assemblea dei Soci, salvo casi di motivata urgenza da sottoporre a successiva ratifica della stessa Assemblea.

I soci possono intervenire all'Assemblea personalmente, in persona del legale

rappresentante oppure a mezzo di delegati nei modi e nelle forme previste dalla legge.

Le deleghe devono avere forma scritta, essere rilasciate per singole assemblee e conservate presso la società per non meno di cinque anni dal giorno in cui si è tenuta l'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria, in prima e seconda convocazione è validamente costituita e delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale intervenuto.

L'Assemblea straordinaria, in prima e seconda convocazione, è validamente costituita e delibera con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale.

Per l'assunzione di deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, il trasferimento della sede sociale fuori dal Comune di Livorno, l'aumento di capitale e l'emissione di azioni privilegiate, è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno 2/3 del capitale sociale.

Le votazioni avvengono o per alzata di mano o per appello nominale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o **dall'Amministratore Unico** o da chi ne fa le veci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea accertare il diritto di intervento, anche per delega, verificare la regolarità di costituzione dell'Assemblea, dirigere e regolare la discussione e stabilire il modo di votare.

Il Direttore Generale della Società svolge le funzioni di Segretario dell'Assemblea ordinaria, salvo diversa decisione da parte dell'Assemblea stessa in caso di sua assenza. La redazione dei verbali dell'Assemblea ordinaria può essere affidata ad

un Notaio. I verbali dell'Assemblea sono letti e messi in votazione seduta stante.

Il Presidente o l'Amministratore Unico o il Direttore Generale, trasmette ogni tre mesi al Lode, ai fini dell'esercizio di funzioni di indirizzo e controllo, la seguente documentazione:

- l'elenco degli atti assunti dall'organo amministrativo della società
- un report dell'attività di controllo di gestione dell'Azienda;
- la relazione trimestrale redatta dal Collegio Sindacale.

La Società trasmette entro e non oltre 15 gg. qualsiasi atto le venga richiesto dal Lode.

Art. 13

Consiglio di Amministrazione – Composizione - Funzionamento

Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo è composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque) compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea ordinaria e per la prima volta per disposizione dell'atto costitutivo.

Il LODE, con proprio atto, propone per la successiva nomina da parte dell'Assemblea, gli amministratori della Società indicando soggetti che presentino i seguenti requisiti soggettivi:

- ✓ cultura, capacità professionale acquisita e competenze adeguate all'incarico;
- ✓ onorabilità;
- ✓ insussistenza di ragioni di conflitto di interesse;

L'Assemblea ordinaria, nomina il Presidente e prima di procedere all'elezione degli Altri Amministratori determina il numero dei componenti il Consiglio di

Amministrazione nei limiti suddetti.

Il Consiglio di Amministrazione può eleggere nel suo seno un Vice Presidente con funzioni vicarie.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 3 esercizi e i suoi membri sono rieleggibili.

Per la sostituzione degli amministratori si osservano le disposizioni di cui all'art. 2386 del Codice Civile.

Al venir meno della maggioranza degli amministratori in carica, il Consiglio di Amministrazione si intende decaduto nella sua totalità ed il collegio sindacale provvede a convocare l'Assemblea per la costituzione dello stesso Consiglio.

Segretario del Consiglio è normalmente il Direttore Generale della Società.

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio, ed un' indennità di carica stabilita dall'Assemblea degli azionisti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione hanno luogo nella sede sociale, ma possono tenersi anche altrove, purché nell'ambito della Provincia di Livorno.

Il Consiglio si riunisce su invito del Presidente o di chi ne fa le veci o comunque ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno uno dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.

La convocazione viene fatta mediante avviso agli Amministratori ed ai Sindaci, inviato con qualunque mezzo che ne attesti il ricevimento, almeno otto giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno.

In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato con preavviso di almeno ventiquattro ore.

Per la validità dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza

effettiva della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta di voto degli Amministratori presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore Generale responsabile della Gestione operativa della Società, al quale, con apposita delega possono essere conferiti specifici poteri e le cui funzioni sono incompatibili con qualsiasi altro impiego e professione salvo preventiva autorizzazione.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un comitato esecutivo come pure attribuire a singoli Consiglieri deleghe e funzioni di propria competenza.

Il Consiglio di Amministrazione programma le attività sociali sulla base di un piano di impresa a valenza triennale.

Il piano d'impresa è aggiornato annualmente.

Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione i poteri e le attribuzioni relativi a:

- a) L'approvazione degli atti di programmazione, dei piani operativi annuali, dei piani di investimento e di quelli di assunzione del personale;
- b) Le eventuali variazioni dello Statuto da proporre all'Assemblea;
- c) I regolamenti interni e le norme generali per l'esercizio delle attività sociali;
- d) Le decisioni inerenti a partecipazioni della Società ad enti, istituti, organismi e società e la designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la società stessa;
- e) La compravendita e le permuta di beni immobili e brevetti;
- f) Le prestazioni di garanzia, le fidejussioni e le concessioni di prestiti;
- g) L'assunzione di mutui;

h) La costituzione di uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato, ai sensi dell'art. 2447 bis 1° comma, lettera a) del Codice Civile, in via esclusiva di uno specifico affare;

i) Prevedere il finanziamento destinato ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447 bis 1° comma, lettera b) del Codice Civile.

L'assunzione degli atti relativi alle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione dovrà essere sottoposta ad un previo atto d'indirizzo da parte dell'Assemblea dei Soci, salvo casi di motivata urgenza da sottoporre a successiva ratifica della stessa Assemblea.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione trasmette ai Soci, prima della loro assunzione, gli atti relativi alle materie di sua competenza per la loro previa trattazione nell'Assemblea dei Soci.

Art. 14

Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea degli Azionisti ed il Consiglio di Amministrazione; riferisce sull'andamento della gestione della Società al Consiglio di Amministrazione, dà attuazione alle delibere consiliari, vigila sull'andamento della Società e sull'operato del Direttore Generale; adotta, in caso di necessità ed urgenza e sotto la propria responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione da sottoporre alla sua ratifica nella prima adunanza utile; ha la firma e la rappresentanza legale della Società, anche in giudizio, ha poteri decisionali, salvo quelli conferiti dalla legge al Consiglio di Amministrazione

ed all'Assemblea; ha capacità di delegare e conferire procure a terzi.

E' facoltà del Presidente la nomina di procuratori generali, speciali ed ad negoziam.

Art. 15

Amministratore Unico

Nel caso in cui la Società sia amministrata da un amministratore unico questo è nominato dall'Assemblea ordinaria.

Il LODE, con proprio atto, propone per la nomina da parte dell'Assemblea l'amministratore unico della Società indicando un soggetto che presenti i requisiti di cui all'articolo 13.

L'Amministratore Unico dura in carica 3 anni-esercizi ed è rieleggibile.

Per la sostituzione dell'Amministratore Unico si osservano le disposizioni di cui all'art. 2386 ultimo comma del Codice Civile.

All'Amministratore Unico spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio, ed un' indennità di carica stabilita dall'Assemblea degli azionisti.

L'Amministratore Unico ha le medesime competenze ed attribuzioni, inclusa la nomina del Direttore Generale, assegnate rispettivamente al Consiglio di Amministrazione e al Presidente e le svolge secondo quanto previsto dai precedenti art. 13 e 14.

Art. 16

Rappresentanza e firma sociale

La rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Unico o a chi ne fa le veci, con l'uso della firma sociale. Agli altri amministratori ed al Direttore Generale compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri loro delegati dall'organo

amministrativo.

Art. 17

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti. I Sindaci, nominati dall'Assemblea, durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili. Al Collegio Sindacale, finché permangono le condizioni previste dall'ultimo comma dell'art. 2409 bis del Codice Civile, è affidato il controllo contabile.

Il Collegio Sindacale, tra l'altro, vigila anche:

- 1) sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società;
- 2) sull'efficacia del sistema di controllo interno;
- 3) sull'affidabilità del sistema amministrativo e contabile nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;
- 4) sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società alle società da essa controllate.

Il Collegio Sindacale convoca l'Assemblea per la ricostituzione degli organi amministrativi, qualora, decorsi trenta giorni dal termine del mandato o comunque dalla data di decadenza, il Presidente o l'Amministratore Unico non abbiano provveduto alla convocazione.

TITOLO VI

Art. 18

Bilancio sociale e utili

L'esercizio sociale comincia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede sulla base della legge alla compilazione del bilancio da trasmettere al Collegio Sindacale almeno

trenta giorni prima dell'Assemblea che deve discuterlo, al deposito presso la sede sociale almeno 15 giorni prima dell'Assemblea convocata per la sua approvazione ed alla trasmissione agli azionisti entro lo stesso termine.

Gli utili netti, risultanti dal bilancio, dedotta la riserva legale, saranno ripartiti fra i soci in proporzione alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta.

Art. 19

Scioglimento e liquidazione

Le norme per la liquidazione, la nomina del liquidatore o dei liquidatori e la determinazione delle loro facoltà e del loro compenso, sono stabilite dall'Assemblea, secondo le disposizioni del Codice Civile.

Art. 20

Controversie sociali

Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci, in quanto tali, e fra i soci e la società, nonché fra i membri degli organi sociali, anche in sede di liquidazione, e che possa formare oggetto di compromesso è deferita al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre membri che giudica ritualmente e secondo diritto.

Il Collegio Arbitrale di cui al comma precedente è nominato su istanza della parte più diligente dal Presidente del Tribunale di Livorno.

Art. 21

Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE
DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART. 23
COMMA 3,4 E 5 DEL D.LGS. 82/2005, CHE SI TRASMETTE AD USO RE-
GISTRO DELLE IMPRESE.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN VIA TELEMATICA MEDIANTE M.U.I.
ATTO IN CORSO DI REGISTRAZIONE PRESSO L'UFFICIO DELLE EN-
TRATE DI LIVORNO